**SAN MARINO**

INFORMAZIONI GENERALI

ACQUISTI IMMOBILIARI E COSTITUZIONI/PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

L'ordinamento sammarinese riconosce alla persona fisica o giuridica italiana la capacità giuridica di acquistare immobili, creare società, stabilire sedi societarie, acquistare quote in società di diritto sammarinese, creare associazioni e fondazioni, donare e succedere mortis causa, assumere cariche sociali. Per i membri del collegio sindacale di una società è richiesta altresì l'iscrizione al registro dei revisori contabili, per la quale è richiesto il requisito della residenza a San Marino. Per la costituzione di un'associazione non commerciale è richiesto il requisito della residenza per la maggioranza degli associati.

Per l'acquisto di beni immobili dal 2018 è stabilito che le persone fisiche di cittadinanza straniera e le persone giuridiche di diritto sammarinese possono a qualunque titolo acquistare fabbricati o porzioni di essi siti in territorio sammarinese e stipulare contratti di locazione finanziaria immobiliare senza necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio dei XII (Riferimenti normativi: Legge 24 dicembre 2018 n. 173 art. 51; Legge 3 ottobre 2019 n. 154)

Per quanto attiene all'acquisizione di immobile a titolo successorio, esso non è subordinato all'autorizzazione del Consiglio dei XII in caso di straniero discendente in linea retta, ovvero di coniuge straniero di cittadino sammarinese o di straniero residente defunto, che siano diventati eredi per successione legittima o testamentario (Riferimento normativo Legge 118/2010)

ACCORDI IN VIGORE:

* CONVENZIONE DI AMICIZIA E BUON VICINATO (firmata a Roma il 31.3.1939, in vigore dal 30.9.1939) <http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>
* CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI (firmata a Roma il 21.03.2002, ratificata il 19.07.2013 ed entrata in vigore il 03.10.2013)

<http://atrio.esteri.it/Ricerca_Documenti/wfrmRicerca_Documenti.aspx>